

PROC. N. 5/2024 R.L.G. a carico di

TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO

Sezione prima civile

Ufficio procedure concorsuali

DECRETO

Il Giudice delegato, dott. Pasquale Russolillo,

vista la richiesta depositata in data 19/09/2024 dal curatore, dott. _____, avente ad oggetto quantificazione delle spese di giustizia da parte della cancelleria;

preso atto che con sentenza n. 59/2024, passata in giudicato, la Corte d'Appello di Napoli ha revocato la liquidazione giudiziale della società in epigrafe indicata e dei soci illimitatamente responsabili imputando al creditore istante l'apertura della procedura;

considerato che, ai sensi dell'art. 53 co. 1 CCII, le spese di procedura ed il compenso del curatore sono liquidati, in caso di revoca della liquidazione giudiziale, dal Tribunale su relazione del giudice delegato e tenuto conto delle ragioni dell'apertura della procedura e della sua revoca;

considerato che la norma rinvia a quanto disposto dall'art. 147 d.P.R. 115/2002, a proposito del recupero delle spese anticipate dall'Erario e prenotate a debito, ovvero che al rimborso delle stesse è tenuto il soggetto che con la sua condotta processuale ha dato causa all'apertura del



procedimento poi revocato, secondo quanto accertato dalla stessa Corte d'Appello nella sentenza di revoca;

considerato, pertanto, che, in caso di revoca della liquidazione giudiziale, le spese di giustizia, incluso il compenso del curatore, sono ad esclusivo carico del creditore a cui sia stata imputata la responsabilità dell'apertura del procedimento, e ciò indipendentemente dal fatto che la procedura abbia già realizzato la liquidità necessaria al rimborso ai sensi dell'art. 146 commi 4 e 5 d.P.R. 115/2002, essendo il successivo art. 147 CCII, cui fa rinvio l'art. 53 co. 1 CCII, parimenti norma sul recupero degli oneri erariali, ma di carattere speciale, in quanto finalizzata ad evitare che il debitore incolpevole debba sostenere i costi di una procedura revocata;

ritenuto, pertanto, che:

- nel caso di spese di giustizia anticipate e prenotate a debito non ancora rimborsate, esse dovranno essere recuperate nei confronti del creditore istante processualmente responsabile dell'apertura del procedimento concorsuale;

- nel caso di spese di giustizia anticipate e prenotate a debito già anteriormente rimborsate con la liquidità acquisita alla massa, esse, non potendo essere rimborsate al debitore tornato *in bonis* dall'Erario, dovranno ritenersi provvisoriamente sostenute da quest'ultimo salvo recupero nei confronti del creditore responsabile su cui devono gravare in via definitiva;

- nel caso di compenso del curatore, la cui liquidazione è da compiere solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di revoca e previa approvazione del rendiconto finale, esso va liquidato dal Tribunale e posto a carico del creditore, e ciò anche allorquando sia stata realizzata liquidità astrattamente sufficiente al pagamento, essendo quest'ultima, per le ragioni anzidette, vincolata alla restituzione in favore del debitore tornato *in bonis*;



preso atto che la sentenza sopra richiamata ha così statuito:

2. condanna la _____ al pagamento, in favore della _____ delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.360 per compenso ed € 504 per spese generali (da suddividere in parti uguali tra i reclamanti), con attribuzione in favore dei difensori, Avv.ti Vincenzo Todesca e Giovanni Sordillo (per la quota del 50% ciascuno) per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c.;
3. compensa le spese del presente grado di giudizio tra i reclamanti e la curatela;
4. ai sensi dell'art. 147 d.P.R. 115/2002 dichiara che l'apertura della liquidazione giudiziale è imputabile alla _____

ritenuto, dunque, che:

- la cancelleria dovrà provvedere alla quantificazione delle spese di giustizia ai fini dell'attivazione della procedura per il recupero erariale nei confronti del creditore istante _____, ai sensi dell'art. 147 d.P.R.115/2002;
- il curatore dovrà depositare il rendiconto finale della gestione, da comunicare anche all'Erario (creditore insoddisfatto per le spese anticipate e prenotate a debito) unitamente al presente decreto;
- a seguito della discussione del rendiconto ed in caso di sua approvazione il curatore dovrà richiedere la liquidazione del proprio compenso e l'autorizzazione a restituire l'attivo realizzato al debitore tornato *in bonis* (società o soci a seconda della massa a cui quell'attivo è imputabile);

P.Q.M.

Dispone come in parte motiva.

Si comunichi.

Avellino, 26 settembre 2024

il Giudice delegato

Dott. Pasquale Russolillo

